

Al Servizio  
Protocollo Informatico Archivio

SEDE

COPIA per il SERVIZIO UFFICIO STAMPA E WEB

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N** 3145 **DEL** 22/06/2010

OGGETTO: CONTRATTI – Ufficio Stampa e Web – Affidamento servizio di analisi dell'audit dell'opinione dei cittadini veronesi della durata di 30 giorni alla ditta SWG Srl in Trieste – Impegno di spesa di euro 19.000,00 (Iva esclusa).

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO UFFICIO STAMPA E WEB**

Premesso che:

- la Pubblica amministrazione è oggetto fin dai primi anni novanta, di un profondo e continuo processo d'innovazione e modernizzazione nel quale ha assunto particolare importanza il tema della qualità dei servizi pubblici ed il ruolo centrale del cittadino visto non solo come destinatario di servizi, ma anche quale risorsa strategica da coinvolgere per valutare la rispondenza delle prestazioni erogate ai bisogni reali, così come percepiti dai soggetti fruitori;
- già il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, così come la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 gennaio 1994, individuavano la partecipazione e l'ascolto dei cittadini quali strumenti utili e costruttivi per verificare la qualità e l'efficacia dei servizi prestati;
- con direttiva del 24 marzo 2004 del Ministro per la Funzione Pubblica, seguita dalla direttiva 27 luglio 2005 del Ministro per l'Innovazione per la Funzione Pubblica, si è inteso promuovere, diffondere e sviluppare nelle pubbliche amministrazioni l'introduzione di metodi di rilevazione periodica della qualità percepita dai cittadini, basati sull'ascolto e sulla partecipazione, finalizzati a progettare sistemi di erogazione dei servizi tarati sui bisogni effettivi dei cittadini, in modo tale da utilizzare al meglio le risorse disponibili;

Evidenziato che con l'avvio e l'evolversi del richiamato processo di trasformazione, la valutazione della qualità dei servizi resi dalla Pubblica amministrazione, da segmento

aggiuntivo e residuale dell'azione amministrativa ne diviene parte integrante, in grado di determinare scelte organizzative e strategiche che possono influire positivamente sullo sviluppo della propria azione, anche di programmazione, in relazione al migliore raggiungimento degli obiettivi di pubblico interesse;

Considerato, altresì, che le indagini sul grado di soddisfazione degli utenti dei servizi pubblici consentono di ascoltare e comprendere a fondo i bisogni che il cittadino-cliente esprime, porre attenzione costante al suo giudizio, sviluppare e migliorare la capacità di dialogo e di relazione tra chi eroga il servizio e chi lo riceve;

Rilevato che, alla luce delle suesposte premesse e considerazioni occorre che le amministrazioni pubbliche diventino maggiormente capaci di dare il giusto valore al punto di vista del cittadino e che l'ascolto diventi una funzione permanente, pianificata, organizzata e governata dei servizi pubblici;

Considerato che questa Amministrazione ha avviato le procedure per la realizzazione dell'anello circonvallatorio a nord e traforo delle Torricelle da realizzarsi con ricorso al capitale privato mediante project financing;

Ritenuta la necessità di provvedere all'affidamento di un servizio di sondaggio e analisi dell'opinione pubblica fra la popolazione del Comune di Verona, per conoscere l'orientamento dei cittadini veronesi, in funzione di un percorso di condivisione ponderata delle scelte urbanistiche locali, nei confronti della realizzazione della suddetta opera strategica da parte dell'Amministrazione comunale che presenta ovvi profili di forte impatto economico, viabilistico ed ambientale sul territorio;

Considerato che:

- è importante che la rilevazione dell'audit dell'opinione dei cittadini sia realizzata seguendo un percorso metodologico corretto ai fini di ottenere informazioni che possano orientare adeguatamente i vari centri decisionali. Errori metodologici nelle diverse fasi della ricerca incidono profondamente sulla qualità delle informazioni che si raccolgono fino ad inficiarne la validità. Per questo è necessario presidiare ogni fase della ricerca con competenza e rigore;

- la progettazione e realizzazione di un'indagine di audit è un'operazione articolata e composita che richiede un approccio multidisciplinare e che comporta l'individuazione delle dimensioni che definiscono il concetto di qualità percepita dei servizi, la progettazione delle modalità di raccolta dei dati, la definizione del campione rispetto all'universo di riferimento, la definizione dei criteri di elaborazione ed interpretazione dei dati raccolti;

Rilevato, pertanto:

- che lo sviluppo di un coerente ed integrato monitoraggio dell'opinione dei cittadini richiede una gestione altamente professionale, implicando un complesso processo di impostazione e analisi critico - sistematica dell'azione amministrativa che coinvolge direttamente i cittadini e gli operatori interessati nei diversi servizi;



- un indice affidabile e aggiornato delle esigenze degli utenti deve essere considerata un fattore essenziale nella pianificazione degli interventi, sia in fase di nuove progettazioni, sia in fase di miglioramento dei sistemi esistenti;

Considerato che:

- l'utilizzo strategico dei risultati dell'audit dell'opinione dei cittadini va impostato e pianificato tenendo conto che essa non può essere gestita come un fatto episodico. Solamente dalla sua continuità nel tempo è possibile cogliere l'evoluzione delle esigenze e delle attese degli utenti ed attuare quindi le opportune risposte;

- in tale ottica, è opportuno patrimonializzare e non disperdere le informazioni già acquisite dall'Ente in precedenti indagini, attraverso la comparazione delle valutazioni a suo tempo già effettuate;

Dato atto, al riguardo, che sono state realizzate per questa Amministrazione tre indagini di rilevazione della qualità percepita dai cittadini ad opera della ditta Swg Srl di Trieste e, precisamente, nell'anno 2003, nell'anno 2005 e nell'anno 2009;

Considerata la necessità di utilizzare le medesime metodologie e gli stessi sistemi di valutazione dei dati precedentemente raccolti dalla ditta Swg Srl, tra l'altro già a conoscenza della realtà cittadina in virtù delle citate indagini precedentemente svolte;

Considerato altresì che tale esperienza ha consentito alla predetta società di:

- conoscere in profondità i mutamenti e i comportamenti dei veronesi;
- conoscere in modo preciso il tessuto dell'opinione pubblica e la sua strutturazione, riducendo così al minimo i margini di errore campionario e di rilevazione;
- avere una banca dati unica sui comportamenti e sulle opinioni dei veronesi tale da permettere il confronto con gli anni passati e facilitare, sui temi del traffico, dei giudizi sulle infrastrutture, sui servizi del Comune e sugli atteggiamenti valoriali e di comportamento, la comprensione e l'inquadramento delle opinioni e delle opzioni odierne;
- avere un gruppo di analisti e ricercatori che conoscono bene il tessuto locale, evitando superficialità e incomprensioni tipiche di chi fa una rilevazione statistica per una volta sola nel territorio della città;

Considerato, inoltre, che l'indagine proposta da Swg si poggia su alcuni elementi standard (come interviste con sistema Cati) e alcune metodologie esclusive di analisi dei risultati, sperimentate in diverse esperienze in Italia da Swg, che integrano il livello informativo generico dei cittadini con quello informato di coloro che hanno ricevuto il report; metodologie, quindi, che analizzano gli scostamenti tra l'essere genericamente informati su un tema e l'essere a conoscenza di tutti i suoi aspetti;

Ritenuto quindi che la metodologia dell'audit consentirà all'Amministrazione comunale di conoscere quali sono le opinioni dei cittadini sulla realizzazione del traforo e di prendere scelte ponderate, basate su un buon livello di conoscenza e informazione dei cittadini;

Rilevata l'urgenza di conoscere quanto prima l'opinione dei cittadini stante la fase avanzata della realizzazione dell'opera viabilistica di cui trattasi, in quanto sta per essere bandita la relativa procedura di gara;

Preso atto che con deliberazione n. 220 del 12 luglio 2006, dichiarata immediatamente eseguibile, la Giunta comunale ha individuato le tipologie di servizi per le quali è possibile far ricorso alle procedure in economia ai sensi dell'art. 125, co.10, del D.Lgs. n. 163/2006;

Considerato che il servizio da affidare può formare oggetto di negoziazione diretta in quanto rientra nell'elenco di cui alla citata deliberazione di Giunta comunale n. 220/2006 ed il valore è inferiore a 20.000,00 euro, importo aggiornato a seguito della deliberazione di Consiglio comunale n. 25 adottata il 7 marzo 2007, dichiarata immediatamente eseguibile;

Dato atto che non sono attive convenzioni Consip, di cui all'art. 26, comma 1, della legge n. 488/1999, aventi ad oggetto servizi comparabili con quelli oggetto della presente procedura di approvvigionamento,

Dato atto, altresì, che è stata effettuata la valutazione preliminare in merito all'esistenza dei rischi derivanti dalle interferenze delle attività connesse all'esecuzione dell'appalto;

Considerato che non sono rilevabili rischi derivanti dalle interferenze delle attività connesse all'esecuzione dell'appalto per i quali sia necessario redigere il DUVRI e che i costi relativi alla sicurezza sono pari a zero, in quanto trattasi di servizio per il quale non è prevista l'esecuzione all'interno della stazione appaltante, intendendo per interno tutti i locali/luoghi messi a disposizione dalla stessa per l'espletamento del servizio, anche non sede dei propri uffici;

Precisato, quindi, che per l'affidamento di tale servizio non si deve redigere il DUVRI;

Considerato che, per le motivazioni di metodo e modalità di analisi sopra ampiamente esposti, la ditta Swg Srl è stata individuata in modo da consentire al Comune di Verona di avere una corretta ed efficace visione dell'opinione pubblica dei cittadini;

Preso atto che la ditta Swg Srl, opportunamente contattata, ha proposto in data 14 giugno 2010 P.G. n. 156433 di effettuare il servizio in parola verso il corrispettivo di euro 19.000,00 (Iva 20% esclusa);

Accertato che la medesima ditta ha presentato l'autocertificazione inerente il possesso dei requisiti di natura generale di cui all'art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006;

Preso atto che:

- l'analisi proposta da Swg Srl sarà effettuata su 1.400 cittadini veronesi, di cui 400 residenti nell'area interessata dai lavori, mediante interviste telefoniche volte a verificare il livello di conoscenza del tema e il giudizio dei cittadini e mettere a confronto le opinioni di chi vive nell'area e subisce l'impatto dei lavori e di chi vive nel resto della città e si avvantaggerà dell'opera;

- i tempi di realizzazione della ricerca saranno di 30 giorni lavorativi a decorrere dalla data di sottoscrizione del relativo contratto;

Ritenuto che la suddetta offerta contrattuale sia congrua;

Verificata la conformità del presente provvedimento agli attuali atti di indirizzo politico-gestionali dell'Amministrazione essendo conforme agli strumenti di programmazione dalla stessa adottati;

Ritenuto di procedere:

- all'assegnazione diretta in economia del servizio alla ditta Swg Srl in Trieste ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. n. 163/2006 e del D.P.R. n. 384/2001;

- all'individuazione del responsabile della procedura di affidamento in economia ai sensi dell'art. 10, co.2, richiamato dall'art. 125, co. 2, del D.Lgs. n. 163/2006;

Considerato che il suddetto responsabile dovrà esercitare tutti i compiti relativi alle procedure di affidamento previste dal D.Lgs. n. 163/2006 ed, in particolare, dall'art.10;

Rilevato che con deliberazione di Consiglio n. 111 adottata in data 17/12/2009, esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione del Comune per l'esercizio finanziario 2010 e il bilancio pluriennale per gli esercizi 2010, 2011, 2012, e con deliberazione di Giunta n. 64 adottata in data 3/03/2010, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il peg per l'anno 2010 e, conseguentemente, il Dirigente è stato autorizzato ad adottare gli atti di gestione finanziaria relativi alle spese connesse alla realizzazione del programma, oltre che a procedere all'esecuzione delle spese;

Visti:

- il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, ed, in particolare, l'art.107, 151, comma 4, 183 e 192;
- il D.Lgs. n. 163/2006 ed, in particolare, gli artt. 10, 38, 39, 41, 42, 86, 87 e 125;
- il D.P.R. n. 384/2001;
- il D.Lgs. n. 81/2008 ed, in particolare, l'art. 26, comma 6;
- la legge n. 123/2007 ed, in particolare, l'art. 8;
- la determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 3 del 05/03/2008;
- l'art. 80 dello Statuto comunale;
- il regolamento di contabilità ed, in particolare, l'art. 25;
- il regolamento comunale per l'acquisizione in economia di beni e servizi ed, in particolare, l'art.5;
- le circolari interne n. 60 del 27/12/2005, n. 20 del 22/03/2006, n.35 del 06/07/2006, n.39 del 19/07/2006;

Attesa la propria competenza a provvedere in merito al presente provvedimento;

## **DETERMINA**

Per le motivazioni descritte in premessa:



- 1) di affidare alla ditta SWG Srl - con sede in via San Francesco 24 – 34133 Trieste – P.IVA 02023031202, il servizio di audit dell'opinione pubblica fra la popolazione del Comune di Verona, per conoscere la soddisfazione dei cittadini veronesi nei confronti della realizzazione del traforo verso la corresponsione di euro 22.800,00 euro (Iva inclusa) tramite procedura in economia, in conformità al foglio patti e condizioni allegato al presente provvedimento come parte integrante e sostanziale (Allegato 1), che contestualmente si approva;
- 2) di dare atto e stabilire in conformità all'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, che:
  - a) il fine e l'oggetto che con il contratto si intendono perseguire sono evidenziati nella narrativa del presente provvedimento e che qui si richiamano;
  - c) il contratto verrà stipulato in forma di scrittura privata;
  - d) le clausole ritenute essenziali debbono considerarsi il prezzo offerto, le modalità e i tempi di esecuzione del servizio;
  - e) la scelta del contraente è stata effettuata ai sensi e secondo le modalità previste dall'art.125 del D.Lgs. n. 163/2006, dal D.P.R. n. 384/2001, dalla deliberazione di Giunta comunale n. 220 del 12/07/2006 e dalla deliberazione di Consiglio comunale n. 25 del 07/03/2007;
- 3) di dare atto che non sono attive convenzioni Consip, di cui all'art. 26, comma 1, della legge n. 488/1999, aventi ad oggetto servizi comparabili con quelli oggetto della presente procedura di approvvigionamento,
- 4) di impegnare la somma di euro 22.800,00 al capitolo 540/010 del bilancio 2010 che presenta la necessaria disponibilità;
- 5) di dare atto che i costi relativi alla sicurezza sono pari a zero euro;
- 6) di provvedere al pagamento su presentazione di fatture debitamente controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale;
- 7) di essere il responsabile della procedura di acquisizione in economia;
- 8) di dare atto che il presente provvedimento ha efficacia immediata dal momento dell'acquisizione dell'attestazione di copertura finanziaria resa ai sensi dell'art.151, comma 4 del D.lgs 267/2000;
- 9) di dare atto che il presente provvedimento sarà affisso all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ai fini della generale conoscenza;
- 10) di dare atto che sono stati comunicati alla ditta i seguenti dati:
  - il nominativo del responsabile del procedimento come disposto dall'art.10 co.8 del D.lgs 163/2006;
  - l'importo dei costi della sicurezza non soggetti a ribasso / che i costi della sicurezza sono pari a zero,



**Comune  
di Verona**

11) di dare atto che il competente Settore Gare Contratti Appalti procederà alla stipulazione del contratto con la ditta affidataria.

Verona, 16 giugno 2010

Il Dirigente del Servizio Ufficio Stampa e Web  
(dott.ssa Maria Daniela Maellare)

Al sensi dell'art. 11, comma 3, del D.Lgs. 48/2002, la presente  
determinazione è divenuta efficace in data odierna.  
Verona, li 26 LUG. 2010



<p><b>Impegno di spesa</b></p>	<p>Vista la regolarità contabile, si attesta la copertura finanziaria dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento.</p> <p>BILANCIO <u>2010</u> IMPEGNO <u>2433</u> / <u>1000</u> ;</p> <p>BILANCIO _____ IMPEGNO _____ / _____ ;</p> <p>BILANCIO _____ IMPEGNO _____ / _____ ;</p> <p>BILANCIO _____ IMPEGNO _____ / _____ ;</p> <p>Verona <u>23/6/2010</u></p> <p>IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO Dott. <u>Mario</u> Borghesi</p>
<p><b>Sub-impegno di spesa</b></p>	<p>Visto,</p> <p>BILANCIO _____ IMPEGNO _____ SUB _____ ;</p> <p>BILANCIO _____ IMPEGNO _____ SUB _____ ;</p> <p>BILANCIO _____ IMPEGNO _____ SUB _____ ;</p> <p>BILANCIO _____ IMPEGNO _____ SUB _____ ;</p> <p>Verona, ___/___/___</p> <p>IL FUNZIONARIO INCARICATO DEL SETTORE BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</p>
<p><b>Finanziamento con mutuo</b></p>	<p>- Si prende atto che, come indicato nel dispositivo della presente determinazione, la spesa complessiva di euro _____, codice del bilancio degli investimenti (CDI) _____; verrà finanziata con mutuo e l'impegno relativo sarà assunto con successivo provvedimento dopo la concessione del prestito;</p> <p>- Si dà atto, ai sensi dell'art. 200 del d.lgs 18/08/2000 n. 267, che la maggior spesa di euro _____ prodotta dall'attivazione dell'investimento in oggetto, trova copertura nel bilancio pluriennale _____/_____;</p> <p>- Si dà atto, altresì, che tale maggior onere, per gli esercizi futuri, sarà inserito nei bilanci pluriennali successivi come segue:</p> <p>- per euro _____ al cap. _____;</p> <p>- per euro _____ al cap. _____;</p> <p>Verona, ___/___/___</p> <p>IL FUNZIONARIO INCARICATO DEL SETTORE BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</p>
<p><b>Accertamento di entrata</b></p>	<p>Visto,</p> <p>ACCERTAMENTO N. _____ / _____ ;</p> <p>ACCERTAMENTO N. _____ / _____ ;</p> <p>ACCERTAMENTO N. _____ / _____ ;</p> <p>ACCERTAMENTO N. _____ / _____ ;</p> <p>Verona, ___/___/___</p> <p>IL FUNZIONARIO INCARICATO DEL SETTORE CONTABILITA'</p>



**Comune  
di Verona**

Atto pubblicato all'Albo Pretorio di questo Comune con il N \_\_\_\_\_

dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

Verona, \_\_\_\_\_

Il Dirigente/Responsabile del Servizio  
Protocollo Informatico e Archivio

**COMUNICAZIONI DI IMPEGNO DI SPESA**


Generalità del creditore	Codice fiscale del creditore
SWG Srl Via San Francesco 24 34133 Trieste	02023031202

Causale	Estremi titolo giuridico	Scadenza
Servizio di analisi dell'audit dell'opinione dei cittadini sul traforo delle Torricelle	Det. n. <u>3145</u> Del <u>22.06.2010</u>	

Importo dell'impegno	Capitolo del piano esecutivo di gestione
22.800,00	Cap. 540/010 del bilancio 2010

Codice processo	Codice spesa	importo
116041	SSC > € 5.000	
	SRP > € 5.000	
	SCG > € 5.000	
	SMO > € 5.000	
	SPU > € 5.000	
	SRA > € 5.000	
	ALTRO	X

Il dirigente del Servizio Ufficio Stampa e Web  
(dott.ssa Maria Daniela Maellare)



Allegato 1

## **FOGLIO PATTI E CONDIZIONI PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI AUDIT DELL’OPINIONE DEI CITTADINI VERONESI SUL TRAFORO DELLE TORRICELLE**

### **Art. 1 – Definizioni**

Per “Committente” o “Amministrazione” s’intende il Comune di Verona che commissiona la fornitura del servizio.

Per “Fornitore” s’intende la Ditta SWG Srl affidataria della fornitura del servizio in oggetto.

### **Art. 2 – Oggetto della fornitura del servizio**

Il presente capitolato speciale ha per oggetto l’affidamento del servizio di audit dell’opinione dei cittadini veronesi relativamente alla realizzazione del traforo delle Torricelle.

L’elencazione che segue contiene le attività oggetto del presente capitolato, che dovranno essere svolte dal Fornitore:

- presentazione al Committente delle bozza delle domande facenti parte del questionario d’indagine per conoscere il grado di soddisfazione dei cittadini veronesi nei confronti della realizzazione del traforo delle Torricelle;
- colloqui con almeno 10 stakeholder cittadini sul progetto del Traforo (commercio, artigianato, volontariato, ecc.);
- indagine di audit tra i cittadini maggiorenni residenti nel Comune di Verona (come giudicano i veronesi il progetto del Traforo), attraverso la realizzazione di 1.400 interviste telefoniche, di cui 400 a residenti nell’area interessata dai lavori e 1.000 sul resto della città, riguardanti il livello di conoscenza del tema ed il giudizio con voto dei cittadini;
- consegna al Committente di una relazione complessiva in formato word, di un powerpoint di sintesi, di una sintesi per la stampa;

### **Art. 3 – Modalità di espletamento del servizio**

Il Fornitore s’impegna ad espletare pienamente il servizio nell’integrale rispetto del presente capitolato e del progetto del servizio presentato in sede di offerta unito al presente atto (Allegato A) per formarne parte integrante e sostanziale.

Nell’espletamento del servizio di sondaggio dovrà essere valorizzata l’interazione tra rilevatore ed intervistato nel rispetto di un protocollo di comunicazione professionale al fine di ottenere la massima collaborazione dell’intervistato e di pervenire per ogni quesito alla corretta identificazione dello stato effettivo dei fenomeni sottoposti ad indagine. Nel protocollo di comunicazione rientrano inoltre le formule di cortesia, le eventuali

dichiarazioni liberatorie in materia di rispetto della privacy, la corretta specificazione degli scopi e delle finalità istituzionali dell'indagine. Al termine del servizio la ditta sarà tenuta a consegnare l'archivio elettronico dei dati raccolti e gli elaborati riassuntivi con sistemi compatibili a quelli in uso nel Comune di Verona.

Considerata la specificità e la particolare natura del servizio, il Committente, nel corso del suo espletamento, si riserva di impartire i necessari indirizzi al Fornitore il quale si impegna a svolgerlo in stretta collaborazione con l'Amministrazione fornendo, altresì, un'adequata consulenza nella materia oggetto del servizio affidato.

Il servizio deve essere svolto dal Fornitore in modo tale da stabilire un rapporto di fiducia tra i cittadini e l'Amministrazione. Egli lo conforma al dovere costituzionale di rispettare i principi di buon andamento e imparzialità dell'Amministrazione e lo ispira alla cura dell'interesse pubblico.

Il Fornitore si impegna ad espletare il servizio nel modo più semplice ed efficiente nell'interesse del Committente, assumendosi le responsabilità connesse ai propri compiti.

Il Committente, da parte sua, si impegna a mettere in grado il Fornitore di svolgere correttamente il servizio, collaborando per quanto necessario all'espletamento delle relative attività.

#### **Art. 4 - Controlli**

La vigilanza sul servizio avverrà con la più ampia facoltà d'azione e nei modi ritenuti più idonei dal Committente. Il Committente si riserva la possibilità di effettuare controlli sulla rispondenza della prestazione al servizio richiesto dal presente capitolato, al fine di rilevare eventuali disfunzioni ed adottare tempestivamente i provvedimenti più opportuni.

#### **Art. 5 – Obblighi derivanti dai rapporti di lavoro e sicurezza sul luogo di lavoro**

Il Fornitore si impegna, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, compresi quelli assicurativi e previdenziali, ad ottemperare nei confronti del personale proprio a tutti gli obblighi, nessuno escluso, derivanti da disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, ivi inclusi i contratti collettivi di lavoro e gli atti amministrativi.

Il Fornitore si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei suddetti soggetti condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni ed in genere da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località, anche nel caso in cui il Fornitore non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.

Il Fornitore si obbliga, infine, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino al loro rinnovo.



Il Fornitore si obbliga a tenere indenne e dunque a risarcire il Committente per ogni eventuale pregiudizio e/o danno che lo stesso Committente dovesse subire a seguito di qualsiasi azione e/o pretesa proposta o avanzata nei propri confronti da parte di dipendenti del Fornitore occupati nell'espletamento del servizio oggetto del presente atto.

Il Fornitore si impegna alla integrale osservanza delle disposizioni di cui alla normativa vigente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo ed, in particolare, del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di validità del rapporto contrattuale con il Committente. Il Fornitore si impegna, inoltre, ad uniformarsi alle procedure di emergenza e di pronto soccorso sanitario in vigore presso la sede ove si svolgeranno le attività contrattuali.

#### **Art. 6 – Responsabilità**

Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità penale e civile per infortunio o danni di qualunque natura eventualmente subiti da persone o cose, del Committente e/o di terzi, in dipendenza di omissioni o negligenze o quant'altro attiene all'esecuzione delle prestazioni affidate, riferibili ad esso o a soggetti da esso incaricati. Resta pertanto a completo ed esclusivo carico del Fornitore qualsiasi risarcimento, senza diritto a rivalsa o compensi da parte del Committente.

Il Fornitore si obbliga a tenere indenne e dunque a risarcire il Committente per ogni eventuale pregiudizio e/o danno che lo stesso Committente dovesse subire a seguito di qualsiasi azione e/o pretesa proposta o avanzata nei propri confronti da parte di terzi.

#### **Art. 7 – Riservatezza e segretezza**

Il Fornitore è tenuto al riserbo assoluto sui risultati e su tutto quanto potrà apprendere dal rapporto di collaborazione con il Committente.

In particolare, il Fornitore si impegna, pena la facoltà di risoluzione del contratto e fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento dei danni subiti dal Committente, a non divulgare o comunicare, anche successivamente alla scadenza del rapporto contrattuale, dati, notizie, informazioni, documenti, conoscenze o altri elementi relativi all'attività svolta dei quali sia venuto a conoscenza nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali di cui al presente capitolato, nonché a non eseguire ed a non permettere che altri eseguano copia, estratti, note od elaborazioni di qualsiasi genere di atti di cui sia eventualmente venuto in possesso in ragione del servizio affidatogli.

I dati personali dei soggetti intervistati trattati raccolti in occasione del servizio affidato, dovranno essere utilizzati unicamente ed esclusivamente per l'espletamento del servizio stesso e nel rispetto delle vigenti norme in materia per il tempo strettamente necessario all'esecuzione del servizio. Tali dati sono e restano di esclusiva proprietà del Committente e non potranno in alcun modo ed a qualsiasi titolo essere ceduti a terzi né utilizzati direttamente o indirettamente dal Fornitore per scopi estranei all'esecuzione del servizio.

Il Fornitore si obbliga ad ottemperare agli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, oltre che dalle vigenti disposizioni in materia di tutela della riservatezza.

In caso di accertata violazione del presente articolo il Committente si riserva di agire giudizialmente contro i responsabili nelle opportune sedi civili e penali.

#### **Art. 8 – Proprietà e diritti**

I risultati, anche parziali, del servizio espletato sono di esclusiva proprietà del Committente il quale potrà a sua insindacabile scelta e giudizio, darne o meno esecuzione, come anche introdurre nel modo e con i mezzi che riterrà più opportuni, tutte le variazioni ed aggiunte che a suo insindacabile giudizio saranno ritenute necessarie, senza che da parte del Fornitore possano essere sollevate eccezioni o richiesti compensi di sorta.

Il Fornitore non potrà utilizzare per sé, né fornire a terzi documenti, dati e informazioni relativi alle attività oggetto del presente atto.

#### **Art. 9 – Divieto di subappalto e cessione**

Il Fornitore è il solo personalmente responsabile di tutti gli obblighi derivanti dal contratto. È fatto assoluto divieto al Fornitore:

- di cessione totale o parziale del contratto. Non è considerata cessione del contratto la trasformazione della veste giuridica del Fornitore;
- di cessione totale o parziale dei crediti derivanti dall'avvenuta esecuzione dei servizi previsti in contratto, senza l'espressa autorizzazione preventiva del Committente;
- di subappaltare in tutto o in parte il servizio.

In caso di inosservanza da parte del Fornitore degli obblighi di cui al presente articolo, il Committente, fermo restando il diritto al risarcimento di ogni danno e spesa, avrà la facoltà di risolvere immediatamente il contratto.

#### **Art. 10 – Durata del servizio**

Il Fornitore dovrà realizzare il servizio di cui al presente capitolato e consegnare il conseguente materiale elaborato entro il termine di 30 giorni lavorativi dalla sottoscrizione del contratto;

#### **Art. 11 – Referenti del servizio**

Il Fornitore, prima di iniziare il servizio, indicherà ai competenti Uffici del Committente il nominativo di uno o più referenti, dei quali garantisce la reperibilità, per qualsiasi questione connessa all'espletamento del servizio stesso.

### **Art. 12 – Inadempienze e penalità**

Fermo restando che il Committente corrisponderà al Fornitore i corrispettivi pattuiti per i soli servizi effettivamente resi, qualora nell'espletamento del servizio il Fornitore non ottemperasse alle prescrizioni contenute nel presente capitolato o alle indicazioni fissate dal Committente o comunque nel caso in cui il servizio venisse attuato in modo negligente o inefficiente, quest'ultimo potrà contestare per iscritto l'inadempimento chiedendo chiarimenti in ordine alle cause che l'hanno determinato e fissando un termine non inferiore a cinque giorni entro il quale dovranno pervenire le eventuali controdeduzioni e/o dovranno essere rimosse le cause dell'inadempimento.

Ove a seguito della procedura sopra indicata, non pervenisse riscontro o le controdeduzioni non fossero ritenute congrue od accettabili, il Committente applicherà le seguenti penalità a valere sul corrispettivo o sulla cauzione che dovrà essere integrata ai sensi dell'art. 16, fermo restando l'obbligo per il Fornitore di rimuovere tempestivamente la causa dell'inadempimento dal momento della contestazione:

- euro 300,00 per ogni giorno di ritardo nella consegna dell'analisi;
- da euro 300,00 ad euro 1.500,00 in ragione dell'importanza di altre irregolarità o inadempimenti commessi.

### **Art. 13 – Clausole risolutive del contratto**

Oltre ai casi già previsti in altri articoli del presente capitolato, il Committente si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente il contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del C.C. a tutto danno e rischio del Fornitore nelle seguenti ipotesi:

- inadempienze ritenute gravi dal Committente, a suo insindacabile giudizio, tali da rendere insoddisfacente il servizio o che ne comportino la sua interruzione, anche senza la preventiva applicazione delle penalità previste all'art. 12 ;
- mancata attivazione del servizio a decorrere dalla data prevista dal precedente art. 10
- dopo tre formali contestazioni che abbiano dato luogo all'applicazione delle penali di cui all'art. 12;
- dichiarazione di insolvenza, fallimento, messa in liquidazione, cessazione o sospensione dell'attività del Fornitore;
- il passaggio in giudicato di sentenza di condanna del Fornitore e/o del titolare o legale rappresentante per delitti finanziari che incidano sulla moralità professionale;
- l'inadempimento degli obblighi assicurativi anche a favore di terzi, nonché accertate violazioni in materia previdenziale ed assistenziale nei confronti del personale impiegato nel servizio;
- l'inadempimento degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse relative alle attività di gestione del servizio affidato.

La risoluzione del contratto verrà preceduta da contestazione scritta dell'addebito, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, indicante i motivi di risoluzione ed un termine non inferiore a 10 giorni per le eventuali relative giustificazioni del Fornitore o per l'eliminazione delle cause contestate. Trascorso inutilmente tale termine si darà corso al recesso.

Con la risoluzione del contratto il Committente provvederà ad incamerare l'intero importo della cauzione, nonché di applicare le previste penali. In ogni caso, la risoluzione del contratto non pregiudica la messa in atto, da parte del Committente, di azioni per risarcimento di ulteriori danni subiti.

#### **Art. 14 – Compenso**

Il compenso per la fornitura del servizio è pari ad euro 19.000,00 più IVA 20% per un ammontare complessivo di euro 22.800,00 (IVA inclusa).

Il compenso si riferisce a tutte le prestazioni del servizio e rimarrà fisso ed invariabile per qualsiasi ragione, anche se imprevista, o per causa di forza maggiore.

#### **Art. 15 – Pagamenti**

Il pagamento del compenso avverrà a completamento del servizio, tramite la Tesoreria del Committente, su presentazione di regolare fattura previo atto di liquidazione da adottarsi da parte del competente Dirigente responsabile del servizio interessato, attestante l'effettiva e corretta esecuzione della fornitura affidata.

Il pagamento avverrà entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della fattura stessa.

Il pagamento è comunque subordinato al corretto completamento delle procedure amministrative e contabili di legge e di regolamento proprie degli Enti locali.

#### **Art. 16 – Cauzione**

A garanzia dell'esatto adempimento di tutti gli obblighi derivanti dal contratto, il Fornitore si impegna a costituire, prima della stipula del relativo contratto, idonea cauzione definitiva incondizionata ed infruttifera per una somma pari al 10% dell'importo contrattuale. La cauzione deve essere costituita in numerario o in titoli di Stato, presso la Tesoreria Comunale. La cauzione può essere costituita anche mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa rilasciata da una compagnia autorizzata ai sensi della legge 10 Giugno 1982, n. 348.

La fidejussione bancaria o la polizza assicurativa dovranno riportare la formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione nei confronti del Fornitore, il formale impegno del fideiussore ad erogare al Committente, senza eccezioni o ritardi, le somme dovute su semplice sua richiesta ed entro quindici giorni dalla medesima, nonché di considerare valida la fidejussione fino al completo esaurimento del rapporto contrattuale.

Sul Fornitore grava l'obbligo di reintegrare a proprie spese il deposito cauzionale ogni volta che ciò si rendesse necessario, entro il termine di quindici giorni dalla data di comunicazione del relativo provvedimento di riduzione del Committente. In caso di mancata reintegrazione nel termine suddetto, il Committente ha facoltà di considerare risolto di diritto il contratto, fatto salvo il risarcimento del danno.

In caso di inesatto o mancato adempimento degli obblighi contrattuali da parte del Fornitore, il Committente si potrà rivalere sulla cauzione, incamerandola, a ristoro di ogni danno e delle penali contrattuali, salvi gli ulteriori danni subiti.

Il deposito resterà vincolato per tutta la durata dell'appalto. La cauzione è svincolata, solo a conclusione del rapporto contrattuale, dopo che sia stato accertato il pieno e regolare soddisfacimento degli obblighi contrattuali e questi ultimi siano stati adempiuti nella loro totalità.

#### **Art. 17 Spese contrattuali**

Fanno carico al Fornitore tutte le spese per imposte, tasse, bolli, copie, scritturazione, registrazione, come ogni altro onere o diritto, inerente e conseguente il contratto, secondo le tariffe di legge.

#### **Art. 18 – Controversie**

Qualora insorgano controversie relative all'interpretazione e/o all'esecuzione del contratto, che non si siano potute definire direttamente in via amministrativa, sarà competente il Foro di Verona.

#### **Art. 19 – Riferimento a norme vigenti**

Per tutto quanto non espressamente regolato dal presente capitolato si farà riferimento alle disposizioni del Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Verona ed alle leggi e regolamenti vigenti in materia ed in quanto applicabili.

#### **Art. 20 – Rispetto della legge**

Il Fornitore nello svolgimento delle prestazioni contrattuali è tenuto ad osservare e ad adeguarsi, a sua cura e spese, a tutte le vigenti norme di legge, di regolamento ed alle prescrizioni emanate dalle competenti Autorità, nonché a tutte le norme che dovessero essere emanate nel corso della validità del rapporto contrattuale. Il Fornitore, in particolare, è tenuto, a pena di risoluzione del contratto e salvo il diritto al risarcimento del danno, al pieno rispetto delle vigenti leggi in materia previdenziale ed assistenziale, all'integrale osservanza delle disposizioni previste dal D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro ed al pieno rispetto della legge n. 68/1999 in materia di assunzioni obbligatorie per i lavoratori disabili.

Resta comunque inteso che gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'osservanza delle norme e prescrizioni di cui sopra sono ad esclusivo carico del Fornitore che non può, pertanto, avanzare pretese di compensi, ad alcun titolo, nei confronti del Committente.



Restano parimenti ad esclusivo carico del Fornitore le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni di cui sopra.

**Art. 20 – Rinvio**

Letto il presente Foglio patti e condizioni, si accetta in solido e si sottoscrive.

Data \_\_\_\_\_

**IL FORNITORE**

\_\_\_\_\_  
(firma del titolare o legale rappresentante ditta)

Il sottoscritto Fornitore dichiara di conoscere ed espressamente approva ed accetta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 e 1342 del Codice Civile, tutte le disposizioni, clausole e condizioni di cui agli articoli 4, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 18 e 19 del presente capitolato.

Data \_\_\_\_\_

**IL FORNITORE**

\_\_\_\_\_  
(firma del titolare o legale rappresentante ditta)